REGOLAMENTO (CEE) N. 2292/72 DEL CONSIGLIO

del 31 ottobre 1972

che rinvia l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1599/71, che fissa le condizioni supplementari cui devono rispondere i vini importati destinati al consumo umano diretto

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1651/72 (2), in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1599/71 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1373/72 (4), ha fissato le condizioni supplementari cui devono rispondere i vini importati destinati al consumo umano diretto ; che è prevista all'articolo 4 di tale regolamento l'applicazione di dette condizioni supplementari a decorrere dal 1° novembre 1972 ; che i contatti con i paesi terzi non sono ancora definitivamente conclusi a causa, particolarmente, dei problemi posti dalla messa a punto della lista dei vini di qualità per i quali sono previste delle deroghe relativamente al tenore massimo in anidride solforosa ; che occorre pertanto rinviare la data stabilita per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1599/71,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La data del 1° novembre 1972, di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1599/71, è sostituita da quella del 1° aprile 1973.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 31 ottobre 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. LARDINOIS

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 174 del 1°. 8. 1972, pag. 52.
(3) GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 3.
(4) GU n. L 149 del 1°. 7. 1972, pag. 8.